

Publicato il 20/03/2025

N. 00636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2023, proposto da -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Salvaggio e
Giuseppe Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

il Comune di Canicattì, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Loredana Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione n.-OMISSIS- del
05/05/2023 e notificata a mani il 10/05/2023 delle opere edilizie eseguite in
assenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 31 del dpr 380/2001 e smi
ex art. 7 l. 28/02/1985 con cui il Responsabile della E.Q. N.4 Direzione –
Edilizia – Urbanistica - DD.LL. – Gestione OO.PP. del Comune di Canicattì –

Geom. -OMISSIS- - ha Ordinato la demolizione delle opere edilizie meglio precisate nell'ordinanza opposta, eseguite in assenza di permesso di costruire, entro e non oltre gg. 90 dalla notifica del provvedimento impugnato;

- ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canicattì;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte ricorrente, nessuno presente per parte resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso l'ordinanza di demolizione, meglio identificata in epigrafe, avente ad oggetto manufatti abusivi realizzati sulla sua proprietà, ossia: muri di cinta in mattoni forati rivestiti con malta di cemento e rifiniti con intonaco colorato; **piscina** interrata di forma ovale; abitazione tipo villetta con veranda composta da una elevazione fuori terra; costruzione di una sola elevazione adibita a cucina/locale forno con veranda adiacente l'abitazione; locali a piano terra destinati a ricovero animali con tettoia adiacente, tutti immobili completi e rifiniti sia internamente sia esternamente.

In particolare, in data 31.3.2023 i Vigili Urbani del Comune di Canicattì hanno effettuato un sopralluogo nel quale è stata accertata la costruzione delle opere abusive sopra descritte, realizzate in assenza di permesso di costruire. A seguito di tale sopralluogo il Funzionario Tecnico ha redatto la relazione tecnica prot. -OMISSIS- di pari data nella quale è stata accertata la natura abusiva delle opere e il volume urbanistico complessivo di mc. 700,53.

2. Parte ricorrente contesta l'ordinanza impugnata in base ai seguenti motivi di illegittimità.

2.1. Il primo motivo è così rubricato: *“Nullità e/o illegittimità dell’ordinanza impugnata per gravissimo difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo; omessa specifica descrizione delle opere asseritamente abusive; omesso accertamento tecnico e violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della costituzione; violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato; oggettiva impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione; sviamento di potere; grave incertezza procedimentale”*. Secondo parte ricorrente l'ordinanza sarebbe carente di motivazione in quanto si limiterebbe a rinviare *per relationem* alla relazione tecnica del 31.3.2023 -OMISSIS- il cui contenuto non è stato portato alla conoscenza della ricorrente. Inoltre, l'oggetto dell'ordine di demolizione non sarebbe sufficientemente identificato.

2.2. Il secondo motivo è così rubricato: *“violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione di legge (art. 32 legge n. 326/2003); difetto di sottoscrizione dell’ordinanza impugnata, incompetenza e/o carenza di potere e/o eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, illogicità, arbitrarietà e travisamento; sviamento inesistenza e/o nullità giuridica assoluta dei provvedimenti impugnati”*. Parte ricorrente contesta la legittimazione attiva dell'ordine demolitorio affermando che i soggetti che hanno concretamente adottato la determinazione non sarebbero competenti in quanto funzionari comunali non muniti di delega da parte del Sindaco. Parte ricorrente sottolinea in particolare che, con deliberazione n. 18 del 20 aprile 2022, il Comune ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. allegati 2 e 3 al ricorso). Tale testo normativo prevede la cessione di diritto di tutte le nomine a carica dirigenziale compresa quella del responsabile che ha proposto la determinazione impugnata.

Inoltre, secondo parte ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche per sviamento dall'interesse pubblico la cui tutela è sottesa all'esercizio

del potere, atteso che tutte le opere abusive contestate alla ricorrente sarebbero sanabili.

2.3. Il terzo motivo è così rubricato: *“illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata per violazione del termine per controdedurre mai concesso alla ricorrente relativo al preavviso di demolizione mai notificato; violazione dell’art. 38 t.u.e. in combinato disposto con l’art. 10 l.241/90”*. L’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe, altresì, illegittima in quanto adottata senza essere stata preceduta da un avviso che le permettesse di presentare alla p.a. argomentazioni a propria difesa, garantendo un contraddittorio endoprocedimentale.

2.4. Il quarto motivo è così rubricato: *“nullità e/o illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata per violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione di legge (art. 32 legge n. 326/2003) possibilità effettiva di sanare l’abuso mediante il ricorso all’art. 13 l.47/85, così come modificato con l’art. 36 del d.p.r. 6/6/2001 n.380”*.

Nonostante la ricorrente non abbia mai richiesto il titolo edilizio in sanatoria, le opere abusive sarebbero tutte regolarizzabili ai sensi dell’art.13 L.47/85, così come modificato dall’art. 36 del d.p.r. 6/6/2001 n.380, in quanto queste opere (consistenti in manufatti *“di modestissima entità”*), sono conformi alla normativa urbanistica e insistono su un’area non vincolata. Tale circostanza priverebbe l’ordine di demolizione di legittimità.

3. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.

4. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va respinto in quanto tutti i motivi di diritto presentati nel ricorso sono infondati.

1.1. Il primo motivo è infondato perché il provvedimento impugnato, a dispetto di quanto affermato dalla ricorrente, è adeguatamente motivato in quanto non si limita a richiamare la relazione tecnica -OMISSIS- del 31.3.2023, ma ne riporta i contenuti rilevanti posti a fondamento del potere

sanzionatorio. Sono intellegibili sia i presupposti di fatto sia le ragioni di diritto della determinazione adottata, infatti sono chiaramente identificate e descritte le opere oggetto dell'ordine e la loro caratteristica di abusività, in quanto prive di titolo edilizio.

1.2. Il secondo motivo è infondato perché il provvedimento impugnato è stato adottato dall'ufficio tecnico del Comune, competente per l'esercizio del potere. Non colgono nel segno le argomentazioni inerenti a una eventuale inefficacia della delega del Sindaco al singolo funzionario preposto all'Ufficio, in quanto si tratta di affermazione apodittica, del tutto priva di prova. Inoltre, sul punto giova richiamare quanto affermato dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 486 del 5.7.2024 che, nel confermare la sentenza T.A.R. Palermo, sez. II, n. 1931/2022, ha affermato che *“Ritiene il Collegio che, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del d.P.R. 380/01, è compito del dirigente o del responsabile dell'ufficio comunale esercitare il potere di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia e provvedere al ripristino della legalità violata”*. Il comma 2 del citato articolo dispone che: *“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.”* Si tratta di una competenza attribuita direttamente dalla norma e non su delega del Sindaco.

La competenza è insita, nella predetta fattispecie, nella qualifica di Responsabile del IV Settore – Ufficio Pianificazione e Sviluppo del Territorio- rivestita dal soggetto che firma il provvedimento impugnato.”

Quanto alla intervenuta dichiarazione di dissesto dell'Ente, essa incide sui rapporti debitori/creditori dell'Ente, ma non certo sulle competenze dei suoi dirigenti e funzionari a svolgere i compiti di ordinaria amministrazione degli uffici ai quali sono preposti.

1.3. Il terzo motivo è infondato perché, in relazione all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, il Collegio non

trova ragioni per discostarsi dalla costante giurisprudenza che afferma che «*i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come l'ordinanza di demolizione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo*» (Cons. di Stato n. 6490/2021, n. 4389/2019, n. 2681/2017).

1.4. Il quarto motivo è infondato in quanto il presupposto richiesto dalla legge per l'adozione di un'ordinanza di demolizione è esclusivamente l'accertamento della natura abusiva delle opere, non certo la loro sanabilità potenziale o meno. La ricorrente ha ammesso di essere rimasta completamente inerte sul fronte della richiesta di titoli in sanatoria, pertanto le opere, lungi dall'essere considerate “*di modestissima entità*” e ricadenti, peraltro, in zona E destinata ad uso agricolo, rimangono abusive e come tali da demolire.

2. In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione dell'assenza di difese scritte da parte del Comune intimato. Nessuna statuizione è dovuta per i controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla sulle spese per i controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.